

REGOLAMENTO **DI**
POLIZIA LOCALE

SOMMARIO

TITOLO II2

DISPOSIZIONI GENERALI12

Art. 112

Disciplina della polizia locale12

Art. 212

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale12

Art. 312

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento12

TITOLO III4

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO14

Art. 414

Inquinamento atmosferico e delle acque14

Art. 514

Occupazione di suolo pubblico14

Art. 614

Modalità per il carico e lo scarico delle merci14

Art. 714

Scarico di rottami e di detriti14

Art. 815

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica15

Art. 915

Installazione di tende solari15

Art. 1015

Installazione di vetrine15

Art. 1115

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi15

Art. 1216

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche16

Art. 1316

Installazione di chioschi ed edicole16

Art. 1416

Divieto di giochi sul suolo pubblico16

Art. 1516

Collocamento di condutture16

TITOLO III18

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI18

Art. 1618

Disposizione di carattere generale18

Art. 1718

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche18

Art. 1818

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi18

Art. 1918

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale18

Art. 2019

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe19

Art. 2119

Trasporto di materiale di facile dispersione19

Art. 2219

Sgombro della neve19

Art. 2319

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche19

Art. 2419

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche19

Art. 2520

Pulizia delle fosse biologiche20

Art. 2620

Pulizia delle vetrine20

Art. 2720

Disposizioni riguardanti gli animali20

Art. 2820

Divieto di getto di opuscoli o foglietti20

Art. 2920

Divieto di segatura e spaccatura della legna20

TITOLO IV21

DECORO DEI CENTRI ABITATI21

Art. 3021

Manutenzione degli edifici²¹

Art. 3121

Collocamento di cartelli ed iscrizioni²¹

Art. 3222

Collocamento di targhe o lapidi commemorative²²

Art. 3322

Ornamento esterno ai fabbricati²²

Art. 3422

Depositi in proprietà privata²²

Art. 3522

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni²²

Art. 3622

Spolveramento di panni e tappeti²²

Art. 3723

Bestie macellate e trasporto carni²³

Art. 3823

Pattumiere e recipienti con rifiuti²³

Art. 3923

Viali e giardini pubblici²³

Art. 4024

Vasche e fontane²⁴

Art. 4124

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità²⁴

Art. 4224

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico²⁴

TITOLO V²⁵

QUIETE PUBBLICA²⁵

Art. 4325

Inquinamento acustico²⁵

Art. 4425

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie²⁵

Art. 4525

Impianto di macchinari²⁵

Art. 4626

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti26

Art. 4727

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni27

Art. 4827

Rumori nei locali pubblici e privati27

Art. 4927

Uso di strumenti sonori27

Art. 5027

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori27

Art. 5128

Venditori e suonatori ambulanti28

Art. 5228

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie28

Art. 5328

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni28

Art. 5428

Suono delle campane28

Art. 5529

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili29

Art. 5629

Utilizzo di dispositivi per il controllo dell'aviofauna (spaventapasseri)29

Art. 5729

Uso di macchine da giardino29

Art. 5829

Carovane di nomadi29

TITOLO VI30

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE30

Art.5930

Norme generali30

Art. 6030

Maltrattamenti di animali30

Art. 6131

Fauna selvatica autoctona31

Art. 6231

Avvelenamento animali31

Art. 6331

Divieto di utilizzo di animali32

Art. 6432

Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche32

Art. 6532

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico32

Art. 6632

Disposizioni particolari per i gatti33

TITOLO VII34

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI34

Art. 6734

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili34

Art. 6834

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili34

Art. 6934

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici34

Art. 7035

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati35

Art. 7135

Fucine e forni35

Art. 7236

Uso di fiamma libera36

Art. 7336

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali36

Art. 7436

Animali pericolosi - Cani36

Art. 7537

Strumenti da taglio37

Art. 7637

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi37

Art. 7737

Scalpellamento di vie o piazze37

Art. 7837

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici37

Art. 7938

Manutenzione di aree di pubblico transito38

Art. 8038

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione38

Art. 8138

Materiale di demolizione38

Art. 8238

Insegne, persiane, vetrate di finestre38

Art. 8338

Ripari ai pozzi, cisterne e simili38

Art. 8439

Veicoli adibiti al servizio pubblico39

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio39

TITOLO VIII40

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI DI VICINATO**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Art. 8540

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri60

Art. 8660

Vendita e scorta delle merci60

Art. 8760

Vendita del pane60

Art. 8860

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili60

Art. 8960

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati60

Art. 9061

Orario degli esercizi di vendita61

Art. 9161

Vendite straordinarie61

Art. 9261

Esalazioni di merce61

Art. 9361

Tabella per la vendita del combustibile⁶¹

Art. 94⁶²

Requisiti dei locali di vendita⁶²

TITOLO IX⁶³

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE⁶³

Art. 95⁶³

Esercizio del commercio su aree pubbliche⁶³

Art. 96⁶³

Comunicazione di cessazione attività⁶³

Art. 97⁶³

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita⁶³

Art. 98⁶³

Requisiti dei mezzi e degli autoveicoli per la vendita su aree pubbliche⁶³

Art. 99⁶³

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio itinerante⁶³

TITOLO X⁶⁴

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE⁶⁴

Art. 100⁶⁴

Orario degli esercizi di somministrazione⁶⁴

Art. 101⁶⁴

Ferie e chiusura del locale⁶⁴

Art. 102⁶⁴

Pubblicità dei prezzi⁶⁴

TITOLO XI⁶⁶

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA⁶⁶

Art. 103⁶⁶

Locali di pubblico spettacolo⁶⁶

Art. 104⁶⁶

Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo⁶⁶

Art. 105⁶⁷

Funzionamento della Commissione⁶⁷

Art. 106⁶⁷

Funzioni delegate⁶⁷

Art. 107⁶⁸

Commercio di cose usate68

Art. 10868

Agenzie di affari68

Art. 10969

Manifestazioni popolari tradizionali69

Art. 11069

Sale giochi69

Art. 11171

Affitto di locali ammobiliati ad uso turistico71

TITOLO XII72

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI72

Art. 11272

Esercizio di mestieri girovaghi72

Art. 11372

Esercizio di guide pubbliche72

Art. 11472

Lustrascarpe e venditori di giornali72

Art. 11572

Addetti al trasporto bagagli72

Art. 11673

Baracche per pubblici spettacoli73

Art. 11773

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti73

TITOLO XIII74

MANIFESTAZIONI CON CORTEI74

Art. 11874

Cortei funebri74

Art. 11974

Processioni - Manifestazioni74

TITOLO XIV75

CACCIA E PESCA75

Art. 12075

Esercizio di caccia e pesca75

TITOLO XV76

CASE COLONICHE76

Art. 12176

Costruzione di case coloniche76

Art. 12276

Igiene delle case coloniche76

Art. 12376

Prevenzioni antincendio76

Art. 12476

Depositi di esplosivi e infiammabili76

Art. 12576

Incameramento delle acque piovane76

Art. 12677

Servizi igienici77

Art. 12777

Cani a guardia di edifici rurali77

TITOLO XVI78

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE78

Art. 12878

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque78

Art. 12978

Spurgo di fossi e canali78

Art. 13078

Distanze per fossi, canali ed alberi78

Art. 13179

Recisioni di rami protesi e radici79

Art. 13279

Aratura di terreni79

Art. 13379

Spigolature79

Art. 13479

Canali ed altre opere consortili79

TITOLO XVII80

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI80

Art. 13580

Culture agrarie - Limitazioni80

Art. 13680

Accensione di fuochi80

TITOLO XVIIi81

SANZIONI81

Art. 13781

Accertamento delle violazioni e sanzioni81

Art. 13881

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio81

Art. 13981

Sequestro e custodia di cose81

Art. 14082

Sospensione delle licenze82

TITOLO XIx83

DISPOSIZIONI TRANSITORIE83

Art. 14183

Disposizioni transitorie83

Art. 14283

Entrata in vigore83

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia locale

La polizia locale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale, alla regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia locale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale

Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e anche dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

È comunque escluso l'accesso ai luoghi di privata dimora senza il preventivo mandato di perquisizione emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

1. a) al legittimo titolare;
2. b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

3. c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
5. e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo ed inoltrate al Dirigente del Settore.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e sulle acque è disciplinata dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso del Comando di P.M., il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed orari ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, con rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi, ferma restando l'applicazione delle relative sanzioni previste.

Art. 7

Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9

Installazione di tende solari

Per l'installazione delle tende solari si rinvia al regolamento urbanistico comunale.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 10

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono vietate.

È fatta eccezione, nel Centro storico del capoluogo, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie e della circolazione, per la larghezza di 40 cm. prospicienti l'esercizio e per tutta la lunghezza della facciata, senza che questo dia luogo a formale occupazione di suolo pubblico.

In caso di esposizione di generi alimentari, oltre al rispetto della normativa sanitaria, questi dovranno essere sollevati dal suolo per almeno 50 cm. e dovranno essere adeguatamente coperti.

Art. 12

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, salvo quanto previsto nel titolo XI del presente regolamento.

Art. 13

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e di fare sdruciolii sul ghiaccio.

È vietato lanciare pietre, palle di neve od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal

Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

TITOLO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 16

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

In caso di proliferazione di topi dovrà essere praticata, dal proprietario o conduttore del locale, la derattizzazione.

Art. 17

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, ristoranti, trattorie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non impedire che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. A tal fine gli esercenti dovranno dotare i tavoli di posacenere e cestini porta rifiuti. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 18

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 19

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al loro trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre ad essere sottoposti alla sanzione prevista, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse ed il suolo pubblico ripulito a cura di coloro che lo hanno insudiciato.

Art. 22

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

È vietato in luogo pubblico od aperto al pubblico la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinata da forza maggiore o causa fortuita.

Art. 24

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

È proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione della Polizia Municipale.

Art. 25

Pulizia delle fosse biologiche

Lo spurgo delle fosse biologiche delle case deve essere fatto da ditte specializzate a mezzo di botti a sistema inodoro e le operazioni di ripulitura e trasporto devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 7 nel centro storico e dalle ore 20 alle ore 9 nelle restanti zone del territorio comunale.

Art. 26

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 27

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato sia in luogo pubblico che privato di dar da mangiare ai colombi torraioli.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.

Il transito lungo le strade di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e, nelle ore serali facendo uso di segnali luminosi (torce ecc.).

Art. 28

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione di opuscoli, foglietti ed altri oggetti nonché il loro posizionamento sui parabrezza dei veicoli in sosta.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 29

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

TITOLO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Ufficio Tecnico comunale.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 31

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 32

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 33

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 34

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 35

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti le vie e piazze pubbliche.

Art. 36

Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

È vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 37

Bestie macellate e trasporto carni

È vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 38

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti che dovranno essere inseriti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta, secondo le modalità della raccolta differenziata.

Art. 39

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

6. a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti e cavalli;
7. b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
8. c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
9. d) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
10. e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici, salva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
11. f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
12. g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione dell'Ufficio Polizia;

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 40

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontane e vasche pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

È altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

Art. 41

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

È vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 42

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

TITOLO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 43

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.

Art. 44

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 21 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici ambientali del Comune e/o della A.U.S.L., su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, precedentemente impiantati, con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può ordinarne il trasloco.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 45

Impianto di macchinari

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

Il rilascio della autorizzazione è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

13. a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
14. b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
15. c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 46

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 47

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 48

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 49

Uso di strumenti sonori

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Il suono non può perdurare ogni volta per più di 30 secondi.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 50

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 51

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi vi lavora, studia o è ricoverato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 52

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 53

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

È fatto obbligo a chiunque conduca cani in luogo pubblico di dotarsi di paletta "raccolti escrementi" e comunque ripulire immediatamente il suolo dagli escrementi dell'animale.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Art. 54

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Il suono non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercorrere un intervallo di 10 minuti primi.

Art. 55

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

16. a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;

17. b) al pomeriggio dalle ore 16 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 56

Utilizzo di dispositivi per il controllo dell'aviofauna (spaventapasseri)

L'uso di cannoncini agricoli è vietato dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 14 alle ore 16.

Nei rimanenti orari tale uso è consentito purché siano installati ad almeno 500 metri da abitazioni di terzi.

Art. 57

Uso di macchine da giardino

L'utilizzo di tagliaerba e macchine da giardino in genere è consentito dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.

Art. 58

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo fuori dei centri abitati del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali. In carenza di tale individuazione non saranno consentite soste di alcun genere.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.59

Norme generali

Il Comune in promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale.

Art. 60

Maltrattamenti di animali

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolati in rimesse o cantine oppure segregati in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti e poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche se temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria, i cani custoditi in appartamento o recinto di dimensione inferiore a 60 metri quadrati, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.

È possibile tenere i cani a catena purché sia lunga almeno 4 metri e scorra su un cavo lungo altrettanto. La catena dovrà essere dotata di moschettoni rotanti alle estremità.

La superficie utile nei recinti non dovrà essere minore di 12 metri quadrati, aumentata di 6 metri quadrati ad ogni soggetto che si aggiunga.

Art. 61

Fauna selvatica autoctona

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e di rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 62

Avvelenamento animali

È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi a cui possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno del servizio sanitario pubblico, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui l'avvelenamento si è verificato.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 63

Divieto di utilizzo di animali

È fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

È fatto divieto di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

La norma di cui al comma precedente non si applica alle iniziative e scopo di adozione organizzate da associazioni animaliste regolarmente iscritte.

Art. 64

Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati da proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree e verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui sopra sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico all'interno del territorio comunale.

Art. 65

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune di Cortona.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o dal detentore. Per i cani è obbligatoria la museruola ed il guinzaglio, i gatti dovranno essere trasportati in ceste o gabbie.

Il proprietario o detentore dovrà aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati animali selvatici o di comprovata pericolosità.

Art. 66

Disposizioni particolari per i gatti

Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, di solito assieme ad altri gatti.

Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà frequentando abitualmente lo stesso luogo.

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono patrimonio indisponibile dello stato.

Il Comune riconosce l'attività delle "gattare" che si adoperano per il sostentamento ed il controllo delle colonie, fornendo apposito tesserino e promuove corsi di formazione eseguiti dalla Azienda Sanitaria Locale.

L'accesso delle gattare a zone di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario.

Le gattare sono obbligate a rispettare norme per l'igiene del suolo pubblico evitando dispersione di alimenti ed avanzi e provvedendo alla pulizia della zona.

I rapporti di collaborazione tra Comune e A.S.L. per il controllo ed il contenimento delle colonie feline sono codificati dalla legge regionale.

TITOLO VII

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 67

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale o del Corpo dei Vigili del Fuoco, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 68

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato purché i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 69

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I

combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

18. a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate preferibilmente all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione, contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno, è consentita la detenzione di un'unica bombola nel locale in cui si trova l'apparecchio utilizzatore;
19. b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
20. c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
21. d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 70

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 71

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune. Caso per caso, saranno stabilite le precauzioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in metallo.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà oltre la sanzione prevista anche la revoca di essa.

Art. 72

Uso di fiamma libera

È vietato:

22. a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
23. b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
24. c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 73

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Nei centri abitati sono vietati gli spari di qualunque tipo di artifici quali petardi, raudi ecc. anche nei periodi di carnevale o di fine anno.

Nel caso di autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. saranno dettate le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio oggetti accesi che possano provocare incendi.

Art. 74

Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel territorio del comune se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino, di un collare e del tatuaggio di riconoscimento secondo le normative vigenti.

I cani di grossa taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi,

mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza canina.

Sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 75

Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, seghe, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti .

Art. 76

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 77

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 78

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 79

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 80

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 81

Materiale di demolizione

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 82

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 83

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari idonei ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 84

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea è vietato:

25. a) di fumare nelle vetture;
26. b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
27. c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
28. d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
29. e) parlare all'autista o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
30. f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
31. g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
32. h) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
33. i) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
34. j) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
35. k) portare cani senza museruola e guinzaglio o altri animali senza fare uso di idonei contenitori;
36. l) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

Negli autobus è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

37. a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
38. b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
39. c) tenere un contegno corretto verso i passeggeri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 85

Responsabile del Procedimento per il Commercio in sede Fissa

Il Responsabile del Procedimento del Commercio in sede Fissa svolge tutti i compiti previsti dalla vigente normativa.

Restano salve le competenze dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti.

Nei casi in cui sia necessario procedere al contestuale rilascio di autorizzazione commerciale, e concessione o autorizzazione edilizia, ovvero permesso a costruire, il Responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvede, in collaborazione con i Dirigenti dei settori interessati, all'istruttoria ed al rilascio degli atti autorizzativi.

Articolo 86

Principi generali

Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di ricevimento/arrivo al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale.

Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente titolo devono essere presentate o inviate, a pena di nullità, esclusivamente a:

COMUNE DI CORTONA

Sportello Unico per le Attività Produttive

Piazza della Repubblica, 13

e devono essere compilate, a pena di nullità, sull'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con deliberazione n.344 del 12 ottobre 2000, ovvero su quella redatta ed in uso dall'Ufficio Attività Produttive.

Articolo 87

Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può predisporre anche in un unico atto, ed anche alcuni soltanto dei seguenti programmi:

- a) programma di regolamentazione delle attività commerciali delle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale;
- b) programma di regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
- c) programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;

La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica.

Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.

L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'attività risulti in contrasto con la normativa ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in relazione ai programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114".

CAPO II

ESERCIZI DI VICINATO

Articolo 88

Comunicazione e modalità di consegna

La comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 deve essere predisposta sull'apposita modulistica di cui all'art.86.

La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114.

La comunicazione va predisposta in triplice copia, di cui una per il comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro imprese della C.C.I.A.A..

La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) dati anagrafici dell'interessato;
- b) denominazione e dati identificativi della nome della ditta individuale o della società;

- c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- d) nei casi previsti dalla vigente normativa in materia, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- e) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- f) settore/i merceologico/i;
- g) ubicazione dell'esercizio;
- h) superficie di vendita dell'esercizio;
- i) esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114.

La comunicazione dovrà inoltre essere corredata da:

- j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di permesso di soggiorno in corso di validità.
- k) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala dell'esercizio.

La mancanza, incompletezza o non leggibilità di anche una soltanto delle dichiarazioni o degli atti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta l'inefficacia della comunicazione fino alla successiva integrazione della stessa, che dovrà avvenire nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione (che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato); i termini di cui all'art.7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 ricominciano a decorrere dal perfezionamento delle dichiarazioni.

Articolo 89

Procedimento di controllo e di verifica

Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio responsabile del procedimento, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti, ovvero mediante l'immissione nell'archivio elettronico accessibile anche agli altri uffici comunali, dei dati della comunicazione.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese anche mediante forme di comunicazione telematica ovvero mediante l'immissione in rete dei dati.

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dalla vigente normativa.

Le procedure di verifica di al presente articolo vengono attivate per tutte le pratiche presentante all'Ufficio Attività Produttive, ovvero solamente per alcune di esse, con criteri stabiliti dal Responsabile del medesimo Ufficio.

CAPO III

MEDIE STRUTTURE

Articolo 90

Procedimento autorizzatorio

Il soggetto interessato all'apertura, al trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita delle strutture di cui al presente Capo deve inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'art.86.

La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, né ad avviare il procedimento, ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato.

Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le strutture di cui al presente capo è stabilito in giorni 90 (novanta) dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui all'articolo 91.

Eccetto i casi di ampliamento del settore merceologico che non costituiscano variazione della superficie di vendita, e/o cambiamento dello stesso, la domanda deve essere presentata contestualmente a:

- a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia ovvero permesso a costruire (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda stessa o di titolo già rilasciato o conseguito);
- b) denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

Qualora il comune non adotti espresso provvedimento di diniego sulla domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

Per le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art.26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (che devono essere complete delle dichiarazioni e gli elementi previsti dall'art. 91) relative agli esercizi del presente capo, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art.88.

Articolo 91

Presentazione di domanda o comunicazione

Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia, delle quali

- una rimarrà agli atti del Comune;
- in caso di esito positivo del procedimento, una copia, previa apposizione degli estremi dell'autorizzazione, servirà all'impresa al fine della sua presentazione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

La comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 91 viene presentata o inviata in triplice copia, delle quali

- una rimarrà agli atti del Comune;

- una resterà all'impresa;
- una dovrà essere presentata al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

La domanda di autorizzazione e la comunicazione devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- c) le dichiarazioni prescritte dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti, nonché sottoscrivendole.

Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla domanda di autorizzazione deve inoltre essere allegata:

- a) copia del foglio della mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
- b) se non già presentata a fini urbanistici, planimetria (in scala 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici, ed altro. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- c) planimetria in scala 1:500 nella quale si rappresenti:
 - il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale;
 - lo schema distributivo del traffico;
 - il sistema degli accessi e le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza;
 - gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. 1444/1968;
- d) relazione asseverata di un tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare, deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art.9, comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999, n.137 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi;
- e) nel caso di domande presentate per ambiti territoriali oggetto di programmi per la tutela delle aree vulnerabili, relazione circa le conseguenze occupazionali, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
- f) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 18.5.1998, n.25.

Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio responsabile del procedimento, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese, accertando anche:

- a) la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;

- b) la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999, n.137 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il rispetto degli eventuali programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa l'eventuale disponibilità di SVAM;

L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza di servizi, da convocare da parte del Responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

Articolo 92

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del presente titolo, per domande concorrenti si intendono quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, sia per la concessione o autorizzazione edilizia, ovvero permesso a costruire.

L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o l'autorizzazione edilizia, ovvero il permesso a costruire, per la realizzazione dell'insediamento.

Nel caso di domande concorrenti, relative ad aree interessate dall'operatività di programmi per la tutela di aree vulnerabili, per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le seguenti priorità, in ordine decrescente:

- a) intervento realizzato per concentrazione o accorpamento di preesistenti esercizi ed assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, con contestuale revoca delle autorizzazioni preesistenti;
- b) qualora si tratti di esercizio appartenente al settore merceologico non alimentare, frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale per il commercio o possesso di adeguata qualificazione;
- c) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
- d) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
- e) numero di occupati;
- f) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- g) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
- h) tra tutte le priorità di cui alle lettere c), d), e), f) e g) è data priorità alla domanda corredata dal miglior bilancio rifiuti.

A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4, si può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita, definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione, non superiori al cinquanta per cento del territorio comunale. In tal caso si applicano procedure, metodologie di

calcolo e priorità stabilite dall'art. 9 e dall'allegato B del medesimo Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4.

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale e/o della concessione edilizia e/o del permesso a costruire deve essere contestuale. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

Articolo 93

Procedimento di controllo e di verifica

A seguito della presentazione delle domande di autorizzazione ed alle comunicazioni di cui all'art.91 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.

Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.

Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dalla vigente normativa.

Le procedure di verifica di al presente articolo vengono attivate per tutte le pratiche presentante all'Ufficio Attività Produttive, ovvero solamente per alcune di esse, con criteri stabiliti dal Responsabile del medesimo Ufficio.

CAPO IV

GRANDI STRUTTURE

Articolo 94

Norme generali per le Grandi Strutture di Vendita

Ai fini del presente capo per polo di attrazione si intendono le grandi strutture di vendita di interesse interregionale, con le caratteristiche strutturali individuate dalla Giunta regionale con deliberazione n.257 dell'1.3.2000.

Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10 comma 9 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4.

Ad esse si applica la disciplina di cui al presente capo.

L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B, C (così come definite nel Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4), o di un polo di attrazione di interesse

interregionale è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137, qualora l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione si trovi in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

Articolo 95

Procedimento autorizzatorio

Il soggetto interessato all'apertura, al trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, ampliamento o cambiamento del settore merceologico delle strutture di cui al presente Capo deve inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'art.86.

La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, né ad avviare il procedimento, ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato.

la domanda deve essere presentata contestualmente a:

- a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia o permesso a costruire (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda stessa o di titolo già rilasciato o conseguito);
- b) denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:

- a) entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento completa l'istruttoria e, con proprio atto, cura l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4;
- b) la conferenza è fissata entro 90 giorni dalla data di indizione e si svolge, salvo diverso accordo dei rappresentanti della stessa, presso la sede della Regione Toscana;
- c) contestualmente all'indizione della conferenza il Responsabile del Procedimento dà notizia della conferenza stessa al richiedente, ai Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o all'area commerciale metropolitana;
- d) la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, ove entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego;

La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente richiesta viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.

Articolo 96

Comunicazioni ad efficacia immediata

Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

La riduzione della superficie di vendita viene successivamente comunicata dal Comune alla Regione per l'aggiornamento delle rilevazioni di competenza.

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 97, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediata dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Articolo 97

Presentazione di domanda o comunicazione

La domanda di cui all'art. 95 e la comunicazione di cui all'art. 96 devono essere predisposte sull'apposita modulistica di cui all'art. 86.

Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione all'Ufficio Protocollo del comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia, delle quali

- una rimarrà agli atti del Comune;
- in caso di esito positivo del procedimento, una copia, previa apposizione degli estremi dell'autorizzazione, servirà all'impresa al fine della sua presentazione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

La comunicazione di cui all'art. 96 viene presentata o inviata in triplice copia, delle quali

- una rimarrà agli atti del Comune;
- una resterà all'impresa;
- una dovrà essere presentata al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

La domanda di autorizzazione e la comunicazione devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- d) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- e) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- f) le dichiarazioni prescritte dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti, nonché sottoscrivendole.

Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla domanda deve inoltre essere allegata:

- a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
- b) planimetria, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) (ove non sia stata già presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema

distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. 1444/1968;

- d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare, deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art.9, comma 3, delle Direttive, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi;
- e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria;
- f) relazione circa le conseguenze occupazionali (numero totale di occupati e numero di eventuali occupati riassorbiti), eventuale numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura, eventuale quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero, eventuale numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
- g) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 18.5.1998, n.25.

Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.114;
- b) la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
- c) la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137;
- d) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda;
- e) il rispetto degli eventuali programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta.

L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza di servizi, da convocare da parte del Responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R.447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

Salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile del procedimento provvede al completamento dell'istruttoria. Entro lo stesso termine il Responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi è disciplinata dall'art 11 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n.4.

Articolo 98

Procedimento di controllo e di verifica

A seguito della presentazione delle domande di autorizzazione ed alle comunicazioni di cui agli artt.95 e 96, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.

Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.

Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dalla vigente normativa.

Le procedure di verifica di al presente articolo vengono attivate per tutte le pratiche presentate all'Ufficio Attività Produttive, ovvero solamente per alcune di esse, con criteri stabiliti dal Responsabile del medesimo Ufficio.

Articolo 99

Centri commerciali

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale avente superficie di vendita pari ad una media o grande struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale, da rilasciare secondo le procedure e le regole contenute nel presente Regolamento, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita o immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale, che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il centro commerciale nel suo insieme deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori merceologici alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia.

La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una relazione che descriva esattamente la composizione del centro commerciale, dettagliando le varie attività e funzioni previste, con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico)

La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli aspiranti esercenti; in tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del Modello COM 2.

Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.114, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.114, non costituisce ipotesi di subingresso.

I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale mediante l'apertura di esercizi di cui intendono conservare la distinta titolarità possono chiedere che l'esame delle domande e delle comunicazioni sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale per il centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, senza che ciò costituisca subingresso, previo il rispetto della vigente normativa in materia.

Dopo l'attivazione degli esercizi all'interno del centro, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di atti di trasferimento, tra vivi o a causa di morte.

Sono possibili modificazioni all'interno del centro, previa comunicazione al Comune, purché rimanga invariata la superficie complessiva del centro e le superfici complessivamente assegnate a ciascun settore merceologico.

La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento deve indicare la superficie complessiva del centro commerciale, intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto al suo interno (da individuare anche singolarmente), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitariamente.

L'autorizzazione per il centro commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del centro, il quale rappresenterà il referente per i rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. Il promotore del centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, per i requisiti relativi all'esercizio dell'attività commerciale si applica il comma 6 dell'art.5 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.114.

Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il centro commerciale, i soggetti interessati provvederanno a presentare le comunicazioni o a richiedere il rilascio delle autorizzazioni per ognuno degli esercizi costituenti e facenti parte del centro commerciale stesso utilizzando gli appositi modelli COM 1 e COM 2. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del centro sono quelli previsti dal presente Regolamento, in quanto compatibili con le specifiche esigenze. Tali procedimenti soggiacciono alle vigenti normative in tema di apertura di nuovi esercizi commerciali.

Articolo 100

Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande struttura di vendita.

Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione, o autorizzazione edilizia, o permesso a costruire, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale.

Il rilascio della concessione, o autorizzazione edilizia, o permesso a costruire, e di quella commerciale avviene contestualmente.

Per la contestualità di cui al comma precedente le domande di concessione o autorizzazione edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio ed autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative espressamente richieste.

Resta fermo che, essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente correlati, le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti costituiscono valido titolo per la sospensione dei termini del procedimento di rilascio dell'atto unico.

L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia di medie o grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.31 marzo 1998, n.114.

CAPO V

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 101

Norme generali per le Forme Speciali di Vendita al Dettaglio

La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.

L'inizio, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Articolo 102

Comunicazione

La comunicazione di cui all'art.101, completa di tutti gli elementi essenziali previsti nel presente articolo, viene redatta su apposita modulistica di cui all'art.86 (modelli COM 4, COM 5, COM 6 e COM 7) e consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di arrivo, che coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche sono soggetti a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo

La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114.

La comunicazione va predisposta in duplice copia, con tutte le firme in originale.

La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) dati anagrafici dell'interessato;
- b) denominazione e dati identificativi della nome della ditta individuale o della società;
- c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- d) nei casi previsti dalla vigente normativa in materia, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- e) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;

- f) settore/i merceologico/i;
- g) ubicazione dell'esercizio;
- h) superficie di vendita dell'esercizio;

La comunicazione dovrà inoltre essere corredata da:

- i) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di permesso di soggiorno in corso di validità.
- j) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala dell'esercizio.

La mancanza, incompletezza o non leggibilità di anche una soltanto delle dichiarazioni o degli atti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta l'inefficacia della comunicazione fino alla successiva integrazione della stessa, che dovrà avvenire nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione (che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato); i termini di cui all'art.7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 ricominciano a decorrere dal perfezionamento delle dichiarazioni.

Articolo 103

Particolari forme di somministrazione di alimenti e bevande

La somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante le forme previste dal presente capo è soggetta alle disposizioni sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.8.1991 n.287.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 30

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma consente al subentrante – purchè in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali- di esercitare immediatamente (cioè dalla data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente sarà avviato, ai sensi della legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art.5 del Decreto.
6. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

ARTICOLO 31

Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta a comunicazione al Comune.
2. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
3. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

Articolo 32

Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio strutturato per reparti, ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio della gestione, dichiarando il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

Articolo 33

Sospensione dell'attività

1. Salvo comprovate ragioni di urgenza ovvero cause di forza maggiore, il titolare di un esercizio commerciale deve dare comunicazione al Comune della data di inizio della sospensione dell'attività prima dell'inizio della stessa, qualora essa debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi.
2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L' esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 34

Disciplina degli orari

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22.7.1998 n.38.

Articolo 35

Pubblicità dei prezzi

1. Alla pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali si applicano le disposizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento regionale nonché le altre disposizioni normative quali i Decreti Legislativi n. 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n. 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n. 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 36

Disposizioni generali sulle vendite straordinarie

1. In tutte le vendite e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza.
4. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
5. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonchè l'indicazione della durata della vendita.

Articolo 37

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve recare i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
 - d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Della chiusura deve essere data comunicazione al comune entro 10 giorni dalla data dell'ultimo giorno di vendita.

ARTICOLO 38

VENDITE DI FINE STAGIONE

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo nei periodi indicati dal Regolamento Regionale.
2. Il Comune si riserva, previa intesa con la competente Camera di commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, di definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.
3. Tali eventuali periodi saranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 39

Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita secondo le modalità e nei limiti, anche temporali, indicati dal regolamento regionale e dalla normativa in materia.
2. La comunicazione di inizio dell'attività di vendita promozionale deve pervenire al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita e nella stessa devono essere indicati:
 - a) i dati dell'interessato e dell'esercizio commerciale;
 - b) le tipologie di prodotti oggetto di vendita promozionale, lo sconto praticato ed il periodo di vendita;
3. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) comporta l'irricevibilità della comunicazione.

ARTICOLO 40

Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salve le eccezioni previste dall'art.11bis del Regolamento Regionale.

ARTICOLO 41

Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato all'interno dei locali dei prodotti di gastronomia purchè:
 - a) non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;

- b) non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
 - c) non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
 - d) non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42

Centro Commerciale naturale

1. Il centro commerciale naturale è quell'area geografica omogenea sotto il profilo urbanistico-commerciale caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive di beni e di servizi oggetto di un programma unitario di attività promozionali.
2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle associazioni di categoria, individua e promuove la costituzione dei centri commerciali naturali e coordina le attività promozionali dell'area.
3. Gli esercizi commerciali inseriti nel centro commerciale naturale sono autonomi e distinti e non sono soggetti alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II.

Articolo 43

Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita

1. Le domande per l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, ivi comprese le strutture costituenti polo di attrazione interregionale, sono irricevibili fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.

ARTICOLO 44

Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.

Articolo 45

Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme incompatibili del vigente Regolamento comunale di Polizia urbana e tutte le altre norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.

Art. 85

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 86

Vendita e scorta delle merci

L'esercente ha l'obbligo di procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 87

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti in modo da vietarne la manipolazione o in alternativa adeguatamente confezionato.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità, prezzo e nome del produttore in modo ben visibile nell'esercizio.

È vietata la vendita in forma itinerante del pane, né è consentita la vendita e la consegna al domicilio del cliente.

Art. 88

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

La vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc. è consentita nel rispetto delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 89

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 90

Orario degli esercizi di vendita

Gli esercizi di vendita di "vicinato" sono esentati dalla chiusura settimanale e da particolari regimi di orario in considerazione dell'inserimento del Comune di Cortona nell'elenco dei comuni ad economia turistica.

Le medie e le grandi strutture di vendita devono invece osservare la chiusura degli esercizi nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre.

È fatto obbligo all'esercente di rendere noto al pubblico, a mezzo di cartello posto all'ingresso del negozio, l'orario praticato e l'eventuale giorno di chiusura.

Per gli esercizi del settore alimentare è obbligatoria l'apertura in caso di più di due festività consecutive.

Art. 91

Vendite straordinarie

L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione, una vendita di fine stagione o una vendita promozionale, deve darne comunicazione al Comune con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita stessa allegando, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 14, 15, 16 e 16 bis del Regolamento Regionale 3 maggio 2000, n° 5, un elenco delle merci poste in liquidazione che contenga il numero, il tipo, il prezzo praticato precedentemente ed il prezzo praticato nella vendita straordinaria di ogni articolo.

Per prodotti di carattere stagionale (che non possono essere oggetto di vendita promozionale nei periodi previsti dal 2° comma

dell'articolo 16 bis del Regolamento Regionale 3 maggio 2000 n° 5) si intendono i capi di abbigliamento, sia interno che esterno, e le calzature.

Art. 92

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 93

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita con l'indicazione ben leggibile dei prezzi praticati.

Art. 94

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio al dettaglio in sede fissa deve essere esercitato in locali conformi alle disposizioni del presente regolamento, a quelle del regolamento igienico sanitario e alle norme urbanistiche e di destinazione d'uso.

Il commercio di generi appartenenti al settore alimentare può essere svolto soltanto in locali dotati di servizi igienici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 95

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs 31.3.1998, n° 114, dalla L.R. 3.3.1999, n° 9 e dal relativo Regolamento Comunale.

Art. 96

Comunicazione di cessazione attività

Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intende cessare l'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 30 giorni.

Art. 97

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie, piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitarne la vendita.

Art. 98

Requisiti dei mezzi e degli autoveicoli per la vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi e mantenuti in buone condizioni di pulizia e decenza.

Gli autoveicoli per la vendita su aree pubbliche devono corrispondere ai requisiti previsti nel nuovo codice della strada e alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 99

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato all'interno dei centri abitati di Cortona, Camucia e Terontola e nelle vicinanze dell'incrocio, denominato del Sodo, tra la S.S. 71 e le SS.PP. 28 e 30 per motivi di polizia stradale a causa della ristrettezza delle vie interne agli abitati e della pericolosità dell'incrocio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 100

Orario degli esercizi di somministrazione

Gli esercizi pubblici di somministrazione, in considerazione dell'inserimento del Comune di Cortona nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica, non sono sottoposti a nessuna limitazione dell'orario massimo di attività.

I pubblici esercizi di somministrazione hanno facoltà di non effettuare una giornata di chiusura settimanale. Nel caso in cui si intenda esercitare la facoltà di usufruire di una giornata di chiusura deve esserne data preventiva comunicazione al comune e darne pubblicità all'utenza tramite l'esposizione, all'ingresso del locale, di un cartello indicante il giorno di chiusura.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito dal Sindaco e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore.

Gli esercenti hanno l'obbligo di pubblicizzare l'orario prescelto con l'esposizione di un apposito cartello e di comunicarlo preventivamente al comune.

Art. 101

Ferie e chiusura del locale

L'esercente ha facoltà di tenere chiuso il proprio locale, senza alcun obbligo di comunicazione, per un periodo non superiore a cinque giorni.

In caso di chiusura dell'esercizio per un numero di giorni superiore a cinque ed in caso di chiusura per ferie, l'esercente ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio, salvo casi eccezionali da documentare adeguatamente.

Il comune verifica che durante il periodo di chiusura richiesto sia garantito un idoneo livello di servizio da parte degli altri esercizi pubblici della stessa tipologia, ed in caso negativo nega l'autorizzazione alla chiusura notificando il relativo provvedimento almeno 10 giorni prima del periodo di chiusura richiesto.

Art. 102

Pubblicità dei prezzi

Negli esercizi pubblici di somministrazione deve essere esposto, oltre al titolo autorizzatorio, il listino dei prezzi.

Negli esercizi di tipologia “A” l’esposizione del listino dei prezzi può essere sostituita con una lista-menù da consegnare ad ogni avventore.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA

Art. 103

Locali di pubblico spettacolo

Non può essere concessa la licenza per l'apertura di teatri o di altri locali di pubblico spettacolo, anche all'aperto, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza del locale e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio.

Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti previsti sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Per i cinematografi, i teatri e le attività dello spettacolo viaggiante di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, la verifica circa i requisiti di solidità e sicurezza viene effettuato dalla Commissione Provinciale di cui all'articolo 142 del Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S.

Il parere della Commissione Comunale (o Provinciale) Tecnica di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo è richiesta dal Comando di Polizia Municipale, a seguito di regolare domanda presentata dal soggetto richiedente tale parere.

Art. 104

Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

All'infuori dei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'articolo precedente la verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei locali o impianti di pubblico spettacolo è esercitata da una Commissione comunale.

La commissione comunale dura in carica tre anni, è nominata dal Sindaco e è composta da:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- il Dirigente medico dell'organo sanitario di base o suo delegato;
- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- un Esperto in elettrotecnica;

- un Esperto in acustica.

Alla Commissione possono essere aggregati esperti in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali purché dotati di comprovata e specifica qualificazione professionale.

In caso di nomina di delegati i rispettivi titolari dovranno fare apposita delega scritta contenente l'accettazione del delegato.

Con le stesse modalità e requisiti viene nominato un membro supplente per ogni componente della Commissione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'U.O. Polizia Amministrativa che pertanto curerà le convocazioni, la verbalizzazione, la notifica delle decisioni, ecc.

Art. 105

Funzionamento della Commissione

Il parere della Commissione viene dato in forma scritta e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

La data e l'ora della riunione della Commissione o della verifica sul posto sono comunicati al destinatario del provvedimento finale avvertendolo che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e che può presentare memorie e documenti.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata A.R. o notifica da parte del messo comunale.

La Commissione può dotarsi di apposito regolamento.

I membri della Commissione possono essere rinominati alla scadenza.

Per le riunioni della commissione i componenti hanno diritto al pagamento di un gettone di presenza in analogia alle altre commissioni comunali.

I membri della commissione devono astenersi dalla trattazione di pratiche in cui siano coinvolti personalmente o che coinvolgano interessi di parenti o affini entro il 4° grado.

Coloro che non partecipano a tre riunioni consecutive della Commissione all'infuori dei casi di astensione obbligatoria vengono dichiarati decaduti dalla carica e sono sostituiti con altri nominati dal Sindaco per il periodo intercorrente con la scadenza della Commissione stessa.

In caso di impossibilità a partecipare o di astensione obbligatoria il componente dovrà avvertire il corrispondente membro supplente della propria assenza.

I membri supplenti possono partecipare a tutte le riunioni della Commissione anche se sono presenti i componenti titolari senza diritto di voto né di corresponsione del gettone di presenza.

Art. 106

Funzioni delegate

Per l'esercizio delle visite di controllo ai locali di pubblico spettacolo il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli, e comunque, un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario di base ed il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o altro tecnico del luogo esperto in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

In caso di delega di funzioni di controllo da parte della Commissione Provinciale il Sindaco si avvale di alcuni componenti della Commissione Comunale con le modalità di cui al comma precedente.

I soggetti incaricati devono essere forniti di delega scritta da esibire al titolare della licenza o destinatario del provvedimento finale.

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale o Comunale abbia già concessa l'agibilità in data non anteriore a 2 anni non occorre una nuova verifica.

Quando in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento sono impiegate attrezzature quali palchi, pedane, sedie, ecc. o attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici od elettronici è richiesta una relazione redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'albo, esperto del settore, dalla quale deve risultare la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi, alla normativa sui giochi leciti di cui alla legge 388/00, articoli 37, 38 e 39 e successive disposizioni interpretative o di attuazione.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'Autorità o dall'interessato

Art. 107

Commercio di cose usate

Coloro che esercitano il commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché il commercio e la detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, devono presentare una dichiarazione di commercio di cose antiche e/o usate e tenere un registro in cui vengono annotate le operazioni giornaliere.

Il commercio di oggetti usati di valore inferiore a € 100 non è soggetto alla preventiva dichiarazione di cui all'articolo 126 TULPS e non è obbligato a tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dall'articolo 128 TULPS.

Art. 108

Agenzie di affari

Chi intende esercitare una agenzia di affari, (ad esclusione di quelle di recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni) deve presentare al Comune, U.O. Polizia Amministrativa, una denuncia di inizio attività almeno 60 giorni prima dell'apertura.

L'esercizio di una agenzia di affari è soggetto a deposito cauzionale il cui importo varia a seconda dell'attività ed è determinato dal Dirigente.

Il deposito cauzionale può essere effettuato anche tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell'impossibilità di revoca senza decreto di svincolo del Dirigente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 109

Manifestazioni popolari tradizionali

L'organizzazione di manifestazioni popolari tradizionali, con capienza non superiore a 200 persone, è soggetta a denuncia di inizio attività da presentare almeno 30 giorni prima della manifestazione: in detta denuncia dovranno essere dichiarati ed autocertificati il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, nonché il numero di spettatori massimo che verranno accettati allo spettacolo.

Nel caso di manifestazioni che richi amino un numero di spettatori superiore a 200 persone, la denuncia di inizio attività di cui al precedente comma è sostituita con una domanda di autorizzazione (in regime di silenzio-rigetto) da presentarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio dello spettacolo; nella domanda dovranno essere dichiarati ed autocertificati il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, nonché il numero di spettatori massimo che verranno accettati allo spettacolo.

In occasione di sagre o comunque di manifestazioni popolari tradizionali nelle quali si proceda alla somministrazione di alimenti e/o bevande, i promotori dovranno essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata in competente bollo.

Art. 110

Sale giochi

Per sala giochi si intende sia un locale appositamente ed esclusivamente allestito allo scopo sia l'installazione, nei pubblici esercizi, di almeno 5 apparecchi di puro trattenimento e abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

- a) nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte;
- b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro;

Si considera modesto valore economico allorché la vincita consista in un guadagno che non sia economicamente apprezzabile in relazione al valore del gettone o della giocata.

I beni di cui sopra non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono, né possono realizzare alcun fine di lucro.

Non è consentita l'installazione di detti apparecchi in esercizi commerciali diversi dai pubblici esercizi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa o consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro.

Per il rilascio della licenza per l'apertura di sala giochi oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per ottenere un'autorizzazione di polizia occorre munirsi e presentare la seguente documentazione:

- a) Nulla osta sanitario che preveda anche il numero massimo di persone ammissibili in sala contemporaneamente;
- b) Certificato redatto da tecnico abilitato da cui risulti che i circuiti elettrici sono rispondenti alle norme di legge e provvisti di idonea messa a terra;
- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che gli apparecchi e congegni non sono da gioco d'azzardo;
- d) Copia del regolamento relativo al funzionamento degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di puro trattenimento;
- e) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri attestante la staticità dei locali in caso di locali posti non al piano terra e, nel caso di installazione di uno o più biliardi attestante che il locale sopporta il carico conseguente;
- f) Certificato di prevenzione incendi qualora si tratti di locali con capienza superiore a cento posti.

Il locale di una sala giochi deve avere una superficie minima utile di mq 35 se ubicato nel centro storico, mq 55 nelle altre zone. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzino, deposito, ufficio o servizi. La superficie occupata dai giochi non può superare il 50% della superficie utile.

L'orario di apertura delle sale giochi è compreso tra le ore 9 e le ore 1, nell'ambito di tale limite inderogabile l'esercente ha facoltà di scegliere il proprio orario dandone comunicazione scritta al Sindaco almeno otto giorni prima e dovrà essere reso noto al pubblico mediante apposito cartello.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa e qualora il titolare intenda adottarla dovrà darne comunicazione e renderla pubblica ai sensi del precedente comma.

Dopo le ore 21 è vietato consentire l'accesso alla sala giochi ai minori degli anni 14 se non accompagnati da un familiare.

E' vietato altresì consentire l'accesso ai suddetti minori nei giorni di apertura delle scuole dalle ore 9 alle ore 14.

All'interno di esercizi pubblici diversi dalle sale giochi possono essere rilasciate autorizzazioni (tramite annotazione sul titolo autorizzatorio del pubblico esercizio) per apparecchi singoli da gioco e da svago nei seguenti limiti:

- a) N° 2 giochi in esercizi aventi una superficie fino a mq 20;
- b) N° 3 giochi in esercizi aventi una superficie fino a mq 30;
- c) N° 4 giochi in esercizi aventi una superficie oltre i mq 30.

Per la detenzione ed il funzionamento di un numero maggiore di apparecchi sono necessari un apposito spazio ben identificabile e la specifica licenza per sala giochi.

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate previa comunicazione, per poter effettuare gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche, da inoltrare entro 60 giorni, dei requisiti oggettivi sopra indicati necessari per l'apertura di sala giochi ai sensi del presente regolamento.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000.

In caso di reiterazione delle violazioni il Sindaco procedere all'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della licenza.

Art. 111

Affitto di locali ammobiliati ad uso turistico

Chiunque intenda locare appartamenti ammobiliati ad uso turistico per periodi inferiori, ciascuno, a giorni trenta, deve presentare una comunicazione preventiva al Comune contenente l'ubicazione dei locali che si intende affittare ed il numero di vani e posti letto che li compongono.

I gestori di detti locali non possono dare alloggio a persone che non siano munite di idoneo documento di identità e sono sottoposti ai dettami dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (TULPS) e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000

TITOLO XII

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 112

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità comunale.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 113

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere la specifica autorizzazione comunale.

Art. 114

Lustrascarpe e venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco ad eccezione delle cosiddette "civette".

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 115

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la scritta "portabagagli".

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio all'interno delle stazioni ferroviarie saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Art. 116

Baracche per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

40. a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

41. b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti nell'autorizzazione.

Art. 117

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

L'Ufficio di Polizia Amministrativa revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso è stato subordinato.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Amministrativa.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.

TITOLO XIII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 118

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Di norma, i cortei che interessano la S.S. n. 71, ad alta intensità di traffico, dovranno svolgersi a bordo di veicoli fatta eccezione per l'attraversamento della stessa all'interno dei centri abitati.

Salvo non vi siano difficoltà di disponibilità di personale, di norma è possibile richiedere l'intervento della Polizia Municipale per i servizi di viabilità durante i cortei funebri, che all'uopo dovrà essere informata almeno 24 ore prima dello svolgimento.

Art. 119

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale, a cui deve essere inoltrata specifica domanda, e possibilmente non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO XIV

CACCIA E PESCA

Art. 120

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e delle pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali regionali e provinciali.

L'esercizio di spari contro la processionaria sono consentiti previa attestazione del Corpo delle Guardie Forestali a persone munite di licenza di caccia a seguito di rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Amministrativa.

Al fine di contenere il numero di colombi cittadini che si irradiano giornalmente nelle campagne ne è autorizzato, nei periodi di divieto dell'attività venatoria, l'abbattimento a mezzo di fucili da caccia con canna ad anima liscia, caricati con munizioni spezzate, da parte di cittadini che, in regola con le norme per l'esercizio venatorio, ne facciano richiesta e si organizzino in battute coordinate dalla Polizia Provinciale o Municipale ovvero da Guardie Giurate Volontarie.

TITOLO XV

CASE COLONICHE

Art. 121

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il risanamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme vigenti in materia urbanistico edilizia ed igienico sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 122

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e sanità. È vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 123

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o altro materiale soggetto ad incendi. I fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 124

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 125

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque ad uso domestico, proveniente da pozzo, cisterne, ecc.

Art. 126

Servizi igienici

Ogni casa deve essere fornita di servizio igienico il quale, a mezzo di tubazioni impermeabili, deve essere collegato a fosse biologiche.

Art. 127

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità di strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.

TITOLO XVI

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 128

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 129

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o di canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi di strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione prevista per la violazione accertata.

Art. 130

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la piantagione di alberi o arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dalla linea di confine:

42. a) per gli alberi di alto fusto almeno tre metri;

43. b) per gli alberi di non alto fusto almeno un metro e mezzo;
44. c) per le viti e gli arbusti, siepi vive, ecc. almeno mezzo metro.

Art. 131

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Art. 132

Aratura di terreni

I frontisti delle aree pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzatura o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualunque altro mezzo agricolo senza danno alla strada, alle siepi ed ai fossi.

Art. 133

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 134

Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia dettate dal regolamento del consorzio stesso.

TITOLO XVII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 135

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, l'Autorità competente adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e delle colture.

Art. 136

Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente nelle vicinanze di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

TITOLO XVIII

SANZIONI

Art. 137

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato e non prevedono un'espressa sanzione, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore di una somma pari al doppio del minimo edittale o ad un terzo del massimo se più favorevole.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 138

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N° 142 e successive modificazioni, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 139

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate in locali dell'Amministrazione comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 140

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 141

Disposizioni transitorie

Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 142

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, gli usi e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.